



# STATUTO DI FARE VERDE ONLUS

## Articolo 1 (denominazione)

“Fare Verde Onlus”, di seguito denominata “Fare Verde”, ha come simbolo una foglia modulare che forma su uno stelo una F e una V di colore verde sormontata da un sole posto sul lato sinistro della stessa. L’uso del nome e del simbolo di “Fare Verde” devono essere autorizzati dal Direttivo Nazionale. L’Associazione è apartitica, non ha fini di lucro ed ha durata a tempo indeterminato. Fintanto che sussistano i requisiti richiesti dal Dlgs 460/97 “Fare Verde” utilizzerà la locuzione “Organizzazione Non Lucrativa di Utilità Sociale” o l’acronimo “Onlus”, nella denominazione dell’Associazione, nei suoi segni distintivi e nelle comunicazioni. “Fare Verde” è Associazione di Protezione Ambientale – *riconosciuta ai sensi dell’art. 13 legge n. 349/86.*

## Articolo 2 (sede)

L’Associazione ha sede nazionale e legale in Roma. Può istituire sedi di corrispondenza e rappresentanza operative all’estero.

## Articolo 3 (scopi)

Scopi dell’Associazione sono:

- a) la difesa dell’ambiente e della biodiversità da tutti i degradi;
- b) la diffusione di una cultura ecologica, che non limiti l’ecologia a protezione di particolari aree limitate, ma recuperi, nell’ambito di una visione biocentrica, quel rapporto e quelle leggi immutabili esistenti tra l’uomo e la Natura di cui la civiltà moderna non vuole tener conto;
- c) la promozione di una società più sobria, impegnata in un consumo responsabile delle risorse della terra, attento ai diritti delle generazioni future e alla preservazione degli ecosistemi;
- d) il sostegno e la divulgazione dei principi etici, filosofici e culturali, che riaffermino, nel recupero di una concezione tradizionale della vita e del mondo, il senso del sacro, i legami solidaristici e comunitari, i valori non materiali dell’uomo, il rapporto organico ed integrale con la Natura;
- e) la diffusione di forme di cittadinanza attiva e il volontariato, inteso anche come modello di impegno civile, fondato su una visione della vita partecipativa, solidaristica e non utilitaristica;
- f) l’attività di vigilanza per il rispetto delle norme poste a tutela degli ecosistemi. Per il raggiungimento di questo scopo l’Associazione utilizza anche gli strumenti processuali che ritiene più idonei quali, a titolo di esempio, la presentazione di ricorsi, denunce, querele, la costituzione di parte civile nei processi penali, l’intervento nei giudizi civili, amministrativi e contabili.
- g) oltre all’opera di sensibilizzazione e di denuncia contro gli attacchi al già precario equilibrio ecologico, l’Associazione impegnerà i propri iscritti, in Italia e all’estero, in azioni concrete di recupero e salvaguardia ambientale di zone di interesse ecologico, naturalistico, faunistico, artistico, anche come metodo per favorire un ritorno ad un rapporto uomo-natura che la civiltà moderna ha interrotto o distorto. Per il raggiungimento di questo scopo l’Associazione si propone anche la gestione di aree naturali protette, di siti di importanza naturalistica e storica, di parchi urbani e suburbani nel quadro delle leggi regionali, nazionali ed internazionali vigenti;
- h) la promozione di ogni forma di volontariato attivo anche nelle attività di prevenzione e di soccorso di pubblica necessità rientranti nel settore degli interventi di protezione civile in Italia e all’estero;
- i) il rispetto e la conservazione delle specificità culturali dei popoli, e la promozione di forme di cooperazione internazionale improntate alla solidarietà ed al confronto. Consapevole del fondamentale valore del radicamento, l’Associazione si impegna nella salvaguardia e valorizzazione del patrimonio artistico architettonico, nel recupero delle tradizioni culturali locali, nella tutela del paesaggio.

## Articolo 4 (strumenti)

Per il raggiungimento dello scopo l’Associazione può stipulare contratti e convenzioni con enti pubblici e privati e, nel rispetto delle indicazioni dello Statuto, si dota di tutti gli strumenti tecnici e amministrativi utili a raggiungere i propri

fini. L'Associazione potrà compiere ogni operazione economica o finanziaria, mobiliare o immobiliare che il Direttivo Nazionale, su proposta del Presidente, riterrà utile deliberare per il raggiungimento dello scopo sociale. Con delibera del Direttivo Nazionale l'Associazione può stringere alleanze e stipulare accordi di collaborazione con altre organizzazioni italiane ed estere che perseguano, in tutto o in parte, analoghe finalità .

#### **Articolo 5 (iscrizione)**

Può iscriversi a "Fare Verde" chiunque ne accetti lo Statuto associativo e versi la quota individuale annuale stabilita dal Direttivo Nazionale per le varie categorie di soci, alle quali è comunque garantita una disciplina uniforme del rapporto associativo. E' espressamente esclusa la temporaneità della partecipazione alla vita associativa. Le prestazioni fornite dai soci sono a titolo gratuito.

#### **Articolo 6 ( Soci)**

Tutti i soci maggiorenni hanno diritto di voto nella Assemblea Congressuale e possono essere eletti negli organismi Direttivi e di Garanzia. Il voto non è delegabile. Vi è incompatibilità fra gli incarichi ricoperti all'interno di "Fare Verde" e incarichi di pari livello ricoperti all'interno di partiti, sindacati ed altre organizzazioni di pari natura, per quanto riguarda il livello regionale e nazionale. Stessa incompatibilità è stabilita tra le cariche esecutive di "Fare Verde" a qualunque livello e cariche amministrative esecutive di amministrazioni locali e di enti di gestione territoriale. Eventuali richieste di deroghe per i soli enti di gestione territoriale devono essere avanzate per iscritto al Collegio dei Garanti che può, per comprovate ragioni, concederle in forma scritta entro 30 giorni dalla richiesta. Lo stesso Collegio dei Garanti può, a sua discrezione, ritirare la deroga concessa.

#### **Articolo 7 (perdita della qualifica di socio)**

La qualifica di iscritto si perde per:

- a) decesso;
- b) dimissioni;
- c) morosità;
- d) espulsione.

Il provvedimento motivato di espulsione, emanato dal Direttivo Nazionale, può essere adottato per indegnità , per comportamenti in contrasto con i principi e le finalità dell'Associazione, per la mancata osservanza delle deliberazioni dell'Assemblea Congressuale e del Direttivo Nazionale. Il Direttivo Nazionale , emanato il provvedimento deve darne immediata comunicazione al Collegio dei Garanti. Il socio espulso può presentare ricorso scritto al Collegio dei Garanti entro 30 giorni dalla data di ricevimento della comunicazione scritta di espulsione. Il Collegio dei Garanti deve, entro 60 giorni dalla data del ricorso, formulare risposta motivata che confermi o annulli il provvedimento di espulsione.

La perdita della qualifica di iscritto non dà diritto alla restituzione della quota associativa, né alla pretesa alcuna sul patrimonio sociale.

#### **Articolo 8 (organi dell'Associazione)**

Gli organi dell'Associazione sono:

- a) l'Assemblea Congressuale;
- b) il Direttivo Nazionale;
- c) il Presidente Nazionale;
- d) il Vice Presidente Nazionale;
- e) il Collegio dei Revisori dei Conti
- f) il Collegio dei Garanti.

Le cariche associative sono gratuite.

#### **Articolo 9 (Assemblea)**

L'Assemblea Congressuale è convocata in sessione ordinaria dal Presidente ogni anno ed è il massimo organismo dirigente dell'Associazione. La convocazione avverrà con avviso da affiggersi in Sede Nazionale e da comunicare agli iscritti, attraverso il giornale dell'Associazione, via internet o strumenti analoghi almeno 15 giorni prima di quello fissato per l'Assemblea.

L'Assemblea Congressuale stabilisce gli orientamenti e gli indirizzi politici dell'Associazione sulle materie attinenti alle questioni ecologico-ambientali ed approva i bilanci, preventivo e consuntivo, dell'Associazione.

Ogni tre anni essa provvede ad eleggere:

- a) il Presidente Nazionale e su proposta di quest'ultimo ratifica il Vice- Presidente
- b) il Direttivo Nazionale
- c) il Collegio dei Garanti
- d) il Collegio dei Revisori dei conti.

Su proposta del Presidente Nazionale l'Assemblea congressuale può eleggere un Presidente onorario, che entra di diritto nel Direttivo Nazionale, tra le personalità distintesi nel campo della difesa ambientale.

L'Assemblea straordinaria può essere convocata dal Direttivo Nazionale con delibera approvata dal 50% + 1 dei suoi componenti o su iniziativa di almeno 2/3 degli iscritti in regola con le quote associative.

### **Articolo 10 (Presidente Nazionale)**

Il Presidente Nazionale:

- a) rappresenta legalmente l'Associazione sia in giudizio che nei confronti di terzi;
- b) ad esso spetta la firma sociale;
- c) è responsabile dell'attuazione delle direttive fissate dall'Assemblea congressuale;
- d) ha il potere di riscuotere qualsiasi somma e può delegare il tesoriere per tali operazioni.

### **Articolo 11 ( Vice Presidente Nazionale)**

Il Vice Presidente Nazionale sostituisce il Presidente Nazionale in caso di assenza o impedimento, anche con la firma sociale. La firma del Vice-Presidente costituisce la prova dell'assenza o dell'impedimento del Presidente.

### **Articolo 12 (Direttivo Nazionale)**

Il Direttivo Nazionale, che è composto di un numero di membri variabile da cinque a undici:

- a) dà attuazione ai deliberati dell'Assemblea congressuale;
- b) prende le iniziative necessarie allo sviluppo dell'Associazione ed alla realizzazione dei suoi programmi;
- c) amministra il patrimonio sociale con tutti i più ampi poteri ordinari e straordinari;
- d) nomina, su proposta del Presidente, il Presidente del Comitato Scientifico.

Le sue deliberazioni sono adottate con il voto favorevole della maggioranza degli intervenuti. In caso di parità prevale il voto del Presidente.

Il Direttivo Nazionale può cooptare nuovi membri in sostituzione di quelli decaduti o revocati. E' convocato, con le medesime modalità previste all'articolo 9, dal Presidente Nazionale almeno una volta ogni tre mesi in sessione ordinaria ed in sessione straordinaria ogni qualvolta lo ritenga opportuno.

### **Articolo 13 ( Collegio dei Garanti)**

Il Collegio dei Garanti, istituito a livello nazionale, viene eletto dall'Assemblea congressuale tra i soci che non ricoprono cariche dirigenti di nessun livello all'interno di "Fare Verde" e resta in carica tre anni. Si compone di un numero massimo di cinque membri, che eleggono nel proprio seno un Presidente e definiscono le proprie norme procedurali.

Il Collegio è competente sui casi disciplinari che gli vengono sottoposti per parte dell'Associazione o dei singoli soci e decide su essi attraverso un provvedimento scritto motivato entro 60 giorni. E' organo di riesame per i casi di cui agli articoli 6, 7, 19 e 20 secondo quanto ivi previsto. Le decisioni del Collegio dei Garanti sono vincolanti.

### **Articolo 14 (Collegio dei Revisori dei Conti)**

Il Collegio dei Revisori dei Conti, ai vari livelli, è eletto dai rispettivi congressi ed ha il compito di controllare la gestione e i fondi sociali dell'Associazione, nonché la regolare tenuta della contabilità e la corrispondenza dei bilanci alle scritture contabili. Presenta annualmente, in occasione della approvazione del bilancio consuntivo, una relazione scritta sui controlli effettuati.

E' composto da tre membri effettivi, che restano in carica per tre anni e scelgono al loro interno il Presidente.

### **Articolo 15 ( Comitato Scientifico)**

Il Comitato Scientifico è un organismo di consulenza e di ricerca a supporto delle attività di “Fare Verde”. Opera in totale autonomia , ma in stretto contatto con il Direttivo Nazionale e ne fanno parte esperti impegnati sui temi che costituiscono i campi di intervento di “Fare Verde”. Il Direttivo Nazionale approva, su proposta del Presidente del Comitato Scientifico e del Presidente Nazionale, la designazione dei membri del Comitato stesso.

### **Articolo 16 (Strutture territoriali decentrate)**

Sono strutture territoriali decentrate di “Fare Verde” i Gruppi Regionali ed i Gruppi Locali. Su iniziativa del Direttivo Regionale possono essere costituite strutture intermedie. Ogni struttura decentrata è autonoma per quanto concerne il proprio ambito territoriale ed opera secondo le modalità e gli intenti del presente Statuto. Per costituire un Gruppo locale è necessaria l’affiliazione a “Fare Verde” che deve essere autorizzata dal Direttivo Regionale o, in mancanza di esso, da quello Nazionale. Sono base associativa Regionale tutti i soci che ricadono nel loro ambito territoriale.

### **Articolo 17 (autonomia giuridica, amministrativa)**

Tutte le strutture associative territoriali conservano la propria autonomia giuridica, amministrativa e patrimoniale. La stipula di contratti e convenzioni con soggetti privati deve essere comunicata preventivamente al Direttivo Regionale o, in mancanza di esso, a quello Nazionale, che possono vietare l’operazione. Gli organismi dirigenti nazionali di “Fare Verde” non rispondono delle obbligazioni assunte dalle strutture associative territoriali.

### **Articolo 18 (Gruppi Territoriali)**

Gli organi dirigenti regionali e locali hanno modalità di elezione e svolgono compiti analoghi a quelli dei corrispondenti organi nazionali funzionando con le medesime modalità. Le cariche hanno la medesima durata di quelle previste a livello nazionale. I Gruppi Regionali sono autonomi nel redigere statuti regionali che devono essere informati ai principi statutari di “Fare Verde”.

### **Articolo 19 ( scioglimento dei Gruppi Regionali)**

Su proposta motivata del Presidente Nazionale, il Direttivo Nazionale delibera lo scioglimento degli organismi dirigenti dei Gruppi Regionali. Il Direttivo Nazionale designa un Commissario con pieni poteri che ha il compito di garantire la continuità operativa e di indire un congresso regionale straordinario per l’elezione dei nuovi organismi da tenersi entro dodici mesi dal provvedimento di scioglimento. Con l’elezione dei nuovi organismi il Commissario cessa dalla carica.

Avverso il provvedimento di scioglimento può, entro trenta giorni dalla data della comunicazione scritta, essere proposto ricorso al collegio dei Garanti che decidono per la conferma o l’annullamento del provvedimento entro sessanta giorni. Il ricorso non ha effetti sospensivi.

### **Articolo 20 ( scioglimento dei Gruppi Locali)**

Su proposta motivata del Presidente Regionale, il Direttivo Regionale delibera lo scioglimento degli organismi locali ed intermedi. Il Direttivo Regionale designa un Commissario con pieni poteri che ha il compito di garantire la continuità operativa e di indire un congresso straordinario locale per l’elezione dei nuovi organismi da tenersi entro dodici mesi dal provvedimento di scioglimento. Con l’elezione dei nuovi organismi il Commissario cessa dalla carica. Avverso il provvedimento di scioglimento può, entro trenta giorni dalla data della comunicazione scritta, essere proposto ricorso al collegio dei Garanti che decidono per la conferma o l’annullamento del provvedimento entro sessanta giorni. Il ricorso non ha effetti sospensivi.

### **Articolo 21 ( patrimonio)**

Il patrimonio associativo è costituito dalle quote associative, dai proventi di attività commerciali e produttive marginali e da ogni altro contributo, pubblico o privato, e donazione mobile o immobile.

E' vietata la distribuzione anche indiretta di utili o avanzi di gestione ovvero di fondi, riserve o capitale durante la vita dell'Associazione a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge. Si considerano in ogni caso distribuzione indiretta di utili o di avanzi di gestione:

- le cessioni di beni e le prestazioni di servizi a soci, ai fondatori, ai componenti gli organi amministrativi e di controllo, a coloro che a qualsiasi titolo operino per "Fare Verde" o ne facciano parte, ai soggetti che effettuano erogazioni liberali a favore di "Fare Verde", ai loro parenti entro il terzo grado ed ai loro affini entro il secondo grado, nonché alle società da questi direttamente o indirettamente controllate o collegate effettuate a condizioni più favorevoli in ragione della loro qualità. Sono fatti salvi i vantaggi accordati a soci ed ai soggetti che effettuano erogazioni liberali ed ai loro familiari, aventi significato puramente onorifico e valore economico modico;
- l'acquisto di beni e servizi per corrispettivi che, senza valide ragioni economiche, siano superiori al loro valore normale;
- la corresponsione ai lavoratori dipendenti di salari o stipendi superiori al 20% rispetto a quelli previsti dai contratti collettivi di lavoro per le medesime qualifiche.

#### **Articolo 22 (esercizio finanziario)**

Il rendiconto economico finanziario dell'Associazione comprende l'esercizio sociale, che va dal primo gennaio al trentuno dicembre di ogni anno, e deve informare circa la situazione economico finanziaria dell'Associazione, con indicazione separata delle eventuali attività commerciali poste in essere accanto a quella istituzionale.

Il rendiconto deve contenere una sintetica descrizione dei beni, contributi, lasciti ricevuti e deve essere accompagnato da una relazione scritta sulle attività istituzionali tenute e su quelle direttamente connesse. In relazione alle attività direttamente connesse ed al volume delle attività complessivamente svolte l'Associazione tiene scritture contabili previste dalle disposizioni di cui all'art. 25 del D.Lgs 460/97.

#### **Articolo 23 (scioglimento)**

In caso di scioglimento di "Fare Verde" il patrimonio si devolve in beneficenza o gratuitamente ad enti o istituzioni, aventi medesime finalità, designate dall'ultima assemblea che si dovrà esprimere in favore dello scioglimento con una maggioranza di almeno i due terzi dei voti e sentito il parere dell'organo di controllo di cui all'art. 3 comma 190, legge 23 dicembre 1996 n. 662.

#### **Articolo 24 (pubblicazioni ufficiali dell'Associazione)**

L'Associazione pubblica un periodico denominato "X Fare + Verde" che viene spedito in abbonamento a tutti i soci. "X Fare + Verde" e il sito [www.fareverde.it](http://www.fareverde.it) sono i mezzi ufficiali attraverso cui la politica ambientale e culturale di "Fare Verde" viene divulgata.

#### **Articolo 25 (norme finali)**

Per quanto non previsto in questo Statuto si fa rinvio alle normative vigenti in materia.

*Approvato dall'Assemblea Nazionale a Villetta Barrea (AQ) il 7/12/2003*